

A. SIROTTI GAUDENZI, *I Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 534 pp.

Il manuale *Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo* di Andrea Sirotti Gaudenzi rappresenta un utilissimo strumento innanzitutto per gli operatori del diritto che possono reperire in tempi rapidi quanto necessario per predisporre un ricorso dinanzi alla Corte, ma è rivolto anche ai cittadini che possono trovare in questo testo elementi utili per acquisire la consapevolezza del fatto che l'Europa offre loro una piena tutela contro i soprusi frequentemente dettati da quella che un tempo veniva definita la "ragion di Stato".

Il volume, corredato da un formulario e dall'aggiornamento alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, analizza con completezza e dettaglio le fonti e le procedure per proporre i ricorsi.

Molto interessante è l'analisi della casistica giurisprudenziale suddivisa per argomenti tra i quali: Espropriazione e vincoli preordinati all'espropriazione, eccessiva lunghezza del processo, licenziamento illegittimo, termine per la proposizione del ricorso, vita privata e familiare.

Come sostiene l'Autore nel suo libro negli ultimi tempi: «i giudici di Strasburgo hanno realizzato un'intensa operazione interpretativa delle norme relative ai diritti fondamentali» contenute in particolar modo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In particolare la Corte ha ritenuto che l'espressione dell'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita) non solo definisca il primario diritto dell'uomo, ma esprima anche un obbligo a carico degli Stati, che devono prevedere precise norme al fine di tutelare ogni attentato al bene primario. La formulazione di questo fondamentale articolo prevede che la privazione della vita di uomo posta in essere da altri uomini sia consentita esclusivamente come conseguenza di una condanna a morte per un "delitto" per il quale la legge nazionale contempra espressamente tale pena. Ma al contempo è opportuno rilevare che questa prima parte dell'art. 2 della Convenzione dovrebbe ritenersi abrogata in relazione a quanto disposto dal Protocollo n. 6 che sancisce l'abolizione della pena di morte (peraltro sino a qualche anno fa, ratificato da pochi Paesi).

L'Autore ribadisce che i giudici di Strasburgo impongono ai Paesi aderenti alla Convenzione un obbligo positivo. Ad esempio, la Corte europea ha affermato il principio in virtù del quale la

circostanza che lo Stato non sia in grado di proteggere la vita di soggetti a rischio equivalga a calpestare il principio espresso dall'art. 2 della Convenzione.

Ovviamente uguale rilevanza assumono anche gli altri diritti fondamentali sanciti nella Convenzione come il divieto della tortura, il divieto di schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto ad un processo equo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione, la libertà di riunione di associazione, il diritto ad un ricorso effettivo, il divieto di discriminazione, ecc.

In tale ottica come non pensare a quanto sta accadendo in Italia con riferimento alla tutela dei diritti umani dei migranti?

In tale contesto, estremamente delicato, l'Autore evidenzia che: «la Corte europea ha avuto modo di osservare che la Convenzione non garantisce affatto il diritto di entrare o di risiedere nel territorio di uno Stato di cui non si è cittadini». Da ciò, ovviamente, si desume che gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri. Tuttavia, ammette l'Autore che i giudici di Strasburgo hanno al contempo evidenziato che le decisioni assunte da uno Stato in tema di immigrazione sono in grado di rappresentare un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, soprattutto quando gli interessati hanno instaurato legami personali o familiari nel Paese di accoglienza.

Come ci ha insegnato la Corte europea la nozione di vita privata è una nozione ampia non suscettibile di una definizione esaustiva, ma che tende a ricomprendere molteplici aspetti dell'identità di un individuo, come l'identificazione e l'orientamento sessuale, il nome e gli elementi relativi all'immagine. La nozione di vita privata, quindi, può includere anche «quelle informazioni che un individuo può legittimamente aspettarsi di vedere pubblicate senza il suo consenso».

Non dimentichiamo che oggi con l'avvento della società dell'informazione la rappresentazione sociale dell'individuo è spesso legata ad informazioni presenti in varie banche dati. La crescita esponenziale di condivisione dei propri dati, ad esempio attraverso i comuni social network, ha portato con sé la necessità di assicurare un pieno rispetto della propria identità personale anche su internet. Si parla comunemente a riguardo di "identità digitale o informatica", autorevolmente definita come una nuova figura giuridica: «essa è distinta dall'identità fisica, poiché si tratta di un'identità virtuale cioè costituita dai dati riferiti a una persona, che acquistano il loro significato solo

quando abbia luogo il relativo procedimento elettronico. L'identità virtuale corrisponde dunque a quella reale come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la sua esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie riflettente».

Proprio per questi motivi la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la protezione dei dati personali svolge un ruolo fondamentale nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione.

Il manuale di Sirotti Gaudenzi è giunto ormai alla sua sesta edizione resasi indispensabile alla luce delle recenti novità che hanno investito la Corte europea ed il suo funzionamento. Nell'opera viene dato spazio alle più importanti decisioni della Corte che riguardano alcuni temi particolarmente delicati (scelte di fine vita, rispetto della vita privata, libertà di informazione, giusto processo).

Inoltre il principio di sussidiarietà del sistema previsto dalla Convenzione Europea è oggi rafforzato dal sedicesimo Protocollo che consente alle più alte giurisdizioni di presentare alla Corte richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Il nostro paese non ha ancora ratificato il nuovo Protocollo, ma il sistema è già operativo, essendo entrato in vigore a seguito della ratifica di dieci paesi aderenti alla Convenzione.

L'auspicio dell'Autore è che il libro possa essere utile alla protezione effettiva dei diritti umani in un periodo in cui sembra che le conquiste raggiunte negli anni passati vengano costantemente messe in discussione da Autorità nazionali non sempre perfettamente allineate ai sommi principi espressi dalla Dichiarazione universale e dalla Convenzione europea.

Ritengo che il pregio di quest'opera sia proprio quello di non aver solo fornito un utile strumento operativo, ma anche un'indispensabile strumento di riflessione sull'effettivo valore dei diritti umani e sulla necessità di una loro piena tutela.

MICHELE IASELLI